



TRIBUNALE DI LOCRI

Ordine degli Avvocati

89044 LOCRI (RC) - Piazza F. Fortugno • Tel. 0964.20469 - Fax 0964.232848

http: www.avvocatilocri.it • e-mail: ord.locri@cert.legalmail.it

CONVENZIONE PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Con la presente Convenzione, il **Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DiGies) dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria**, di seguito Università o soggetto promotore, con sede in Reggio Calabria, Via dell'Università, n. 25 (già Salita Melissari), 89124, Reggio Calabria (C.F. 80006510806), rappresentato dal Direttore protempore Prof. Massimo Finocchiaro Castro, nato a Catania il 10 marzo 1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, da una parte;

l'**Ordine degli Avvocati di Locri**, con sede in Locri (C.F. 90000710807) nella persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Carmela Neri, nata a Locri (RC) il 30.11.1971, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'Ordine stesso, dall'altra;

- **Visti** gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- **Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- **Vista** la Convenzione Quadro, stipulata il 23 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera a) e d), della medesima legge e dell'art. 5 del decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale;
- **Visto** in particolare l'articolo 1, comma 2, della predetta Convenzione Quadro in base al quale, in attuazione della medesima Convenzione Quadro, i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia del 17 marzo 2016 n.70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Locri, esclusivamente a favore degli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG-01) istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane (DIGIES) dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:
- a) "*legge*": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
 - b) "*regolamento*": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012 n. 247*);
 - c) "*convenzione quadro*": la convenzione quadro stipulata il 23 gennaio 2023 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare l'anticipazione di un semestre del tirocinio;
 - d) "*tirocinio*": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - e) "*studenti tirocinanti*": gli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio;
 - f) "*Consiglio dell'Ordine*": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri;
 - g) "*professionista*": l'avvocato presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
 - h) "*Università*": l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
 - i) "*Dipartimento*": il Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane (DiGiES) dell'Università Mediterranea;
 - l) "*corso di laurea*": il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG-01) del DiGiES;
 - m) "*crediti*": crediti formativi universitari

Articolo 3

Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea che sono in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni purché abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
- Diritto privato (IUS/01);
 - Diritto processuale civile (IUS/15),
 - Diritto penale (IUS/17);
 - Diritto processuale penale (IUS/16);
 - Diritto amministrativo (IUS/10);
 - Diritto costituzionale (IUS/08);
 - Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. Al fine di agevolare l'anticipazione di un semestre del tirocinio, il Consiglio dell'Ordine si impegna a trasmettere al Dipartimento, entro il primo febbraio di ogni anno, un elenco degli avvocati disponibili ad ospitare nei propri studi professionali gli studenti tirocinanti.
3. Il Dipartimento individua un proprio referente organizzativo per fornire agli studenti le informazioni necessarie per l'anticipazione di un semestre del tirocinio, di cui sarà dato adeguatamente conto anche nei documenti ufficiali relativi all'offerta formativa del corso di laurea.

Articolo 4

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della

legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è corredata:

a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 3 della presente convenzione;

- di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

c) dall'indicazione del tutor accademico;

d) nei casi di cui al successivo art. 5, da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside o Direttore delle strutture

2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 5

Progetti formativi

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generali o singoli) destinati agli studenti tirocinanti che ne facciano richiesta e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 6, comma 3.

2. I progetti formativi di cui al comma precedente concordati tra le parti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico indicato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti afferenti ad esso.

3. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.

Articolo 6

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, ove predisposto.

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.

3. Ai fini di cui al comma precedente ed in virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno istituire ed organizzare, nell'ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 5, corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti ammessi all'anticipazione del semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre mediante colloqui con lo studente medesimo, da tenersi almeno ogni trenta giorni.

4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 8, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto da venti a dodici.

6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

7. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla

durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente tirocinante non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

10. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 7

Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige due relazioni finali dettagliate sulle attività svolte, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine. Le predette relazioni devono essere sottoscritte dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 4, anche dal tutor accademico.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il predetto Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso lo studente tirocinante ed il professionista devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 8

Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni e, in assenza di una contraria volontà manifestata dall'Ordine o dall'Università, s'intende tacitamente rinnovata tra le parti per un eguale periodo.

Articolo 9

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e loro eventuali successive modificazioni e integrazioni.

2. Le parti s'impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.

Locri, il 03 MAR. 2026

IL PRESIDENTE
Avv. Carmela Meri

